



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 5984636

N.22

del 15 settembre 2017

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti

Loro sedi

Spesometro semestrale in scadenza

il prossimo 28 settembre 2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2017, la comunicazione trimestrale dei dati di tutte le **fatture emesse, ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali) e delle relative variazioni, con conseguente **abolizione** del c.d. **spesometro annuale**. Questo nuovo adempimento deve essere assolto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per quello relativo al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9. **Soltanto per il 2017**, primo anno di applicazione del nuovo adempimento, la comunicazione assume **cadenza semestrale**, così come stabilito dal D.L. 244/2016. Con **comunicato stampa dell'1.9.2017**, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che il **termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, è stato posticipato al 28 settembre 2017**, in luogo del termine ordinario del 16 settembre. Con il recente avviso pubblicato il 12.9.2017, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che i **medici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014** (farmacie pubbliche e private, ASL, ecc.) non sono tenuti a trasmettere, nell'ambito della comunicazione dei dati delle fatture da inviare entro il 28.9.2017, i **dati che sono già oggetto di trasmissione al "Sistema Tessera Sanitaria" (TS)**. Laddove le comunicazioni inviate dovessero ricomprendere tali dati, **l'Agenzia eviterà, comunque, la duplicazione delle informazioni**. È stato altresì chiarito che **anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati** delle fatture del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa, **nel rispetto dei termini normativamente previsti per l'adempimento**, ma **limitatamente alle fatture da loro emesse e a quelle ricevute e registrate dalla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta**. **Resta ferma la possibilità**, per gli stessi soggetti, di inviare **i dati delle fatture emesse e ricevute anteriormente a tale data**.

1



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

Premessa

L'art. 4, co. 1, del DL 193/2016, riformulando l'art. 21 del DL 78/2010, ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2017, per tutti i soggetti passivi IVA (esercenti attività d'impresa, arte o professione), l'obbligo di **trasmettere**, in modalità telematica e **su base trimestrale**, i **dati di tutte le fatture emesse**, di quelle **ricevute e registrate** ai sensi dell'art. 25 del DPR 26.10.1972, n. 633 (comprese le bollette doganali) e delle **note di variazione** relative alle predette fatture, con conseguente **abolizione del c.d. "spesometro annuale"**.

Soggetti interessati

Sono **obbligati alla comunicazione** dei dati delle fatture emesse e ricevute **tutti i soggetti passivi IVA**, ossia tutti gli **operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione** ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Osserva

Anche le **associazioni sportive dilettantistiche e gli enti assimilati**, che aderiscono al regime forfetario previsto dalla L. 398/1991, sono tenuti alla **comunicazione dei dati relativi alle sole fatture emesse**, non essendo vincolati alla registrazione delle fatture passive, per le attività (sia istituzionali che commerciali) rientranti nel regime agevolato.

Soggetti esonerati

Sono **esonerati** i soli produttori agricoli che **soddisfano entrambe le seguenti condizioni**:

- nell'anno solare precedente hanno realizzato **un volume d'affari non superiore e 7.000 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 e, pertanto, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili a norma dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- **sono situati nelle zone montane** di cui all'art. 9 del DPR 601/73, non rilevando il domicilio fiscale ma il luogo di svolgimento dell'attività.
Affinché operi l'esonero sopra descritto, i produttori agricoli ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 **devono svolgere la propria attività in terreni che** siano:
 - situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
 - **compresi nell'elenco dei territori montani** compilato dalla commissione censuaria centrale;
 - facenti parte di **comprensori di bonifica montana**.

Osserva

Lo svolgimento dell'attività in zone montane **non deve intendersi esclusiva**, con la conseguenza che sono esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 che **esercitano l'attività in terreni ubicati in zone montane**, in misura maggiore al 50% (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 105).

I **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 non ricompresi nella deroga di cui sopra sono, invece, tenuti **a comunicare le autofatture emesse dai propri cessionari**, delle quali **hanno ricevuto copia** (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture anche:

- **i soggetti che**, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, **hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture** all'Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- **i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015) o **che rientrano nel regime forfetario per gli autonomi** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).

Osserva

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009, nonché le Amministrazioni autonome, sono **esonerate dall'obbligo di invio dei dati relativi alle fatture elettroniche** ricevute, veicolate mediante Sistema di Interscambio.

Con l'**avviso pubblicato il 12.9.2017**, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che:

- **i medici e gli altri soggetti** di cui all'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (farmacie pubbliche e private, ASL, ecc.) **non sono tenuti a trasmettere**, nell'ambito della comunicazione dei dati delle fatture, **i dati che sono già oggetto di trasmissione** al "Sistema Tessera Sanitaria" (TS).

Osserva

Laddove le comunicazioni inviate dovessero ricomprendere tali dati, l'Agenzia eviterà, comunque, **la duplicazione delle informazioni**.

- **i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture del soggetto fallito** o in liquidazione coatta amministrativa, nel rispetto dei termini normativamente previsti per l'adempimento, ma limitatamente alle fatture da loro emesse e a quelle ricevute e registrate dalla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta.

Osserva

Resta ferma la possibilità, per gli stessi soggetti, **di inviare i dati delle fatture emesse e ricevute anteriormente a tale data**.

Termini di trasmissione

La comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle relative variazioni, deve essere trasmessa entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**, fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9.

TRIMESTRE	SCADENZA COMUNICAZIONE
I trimestre (1.1 - 31.3)	31.5
II trimestre (1.4 - 30.6)	16.9
III trimestre (1.7 - 30.9)	30.11
IV trimestre (1.10 - 31.12)	28.2 dell'anno successivo

Soltanto per il 2017, primo anno di applicazione del nuovo adempimento, la comunicazione assume cadenza semestrale, così come da stabilito dal D.L. 244/2016. Conseguentemente, la comunicazione del primo semestre si sarebbe dovuta inviare **entro il prossimo 18.9.2017** (il 16.9 cade di sabato), mentre quella relativa al secondo semestre 2017 entro il prossimo 28.2.2018. Tuttavia, con **comunicato stampa del 1.9.2017**, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che il **termine** per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, viene **posticipato al 28 settembre 2017**, in luogo appunto del termine ordinario del 16 settembre.

Osserva

Il nuovo termine per effettuare la comunicazione **riguarda**, come da comunicato stampa del 7 settembre 2017, **anche la comunicazione dei soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015**, in virtù dell'equiparazione dei due adempimenti già stabilita con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017

Periodo di riferimento	Termine di invio
I semestre 2017 (1.1.2017 – 30.6.2017)	28.9.2017
II semestre 2017 (1.7.2017 – 31.12.2017)	28.2.2018

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti